



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 421 / 2019

Uff. SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

OGGETTO: ESENZIONE DEL VERSAMENTO DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INTERVENTI DI BONIFICA AI SENSI DEL DLGS 152/06 E SMI PROPOSTI DAI SOGGETTI PROPRIETARI NON RESPONSABILI CHE ABBIANO SPONTANEAMENTE INTRAPRESO LE OPERAZIONI DI BONIFICA.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Ottobre alle ore 14:30 nella solita sala del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

| Cognome Nome | Qualifica | Presente |
|---------------------|----------------------|----------|
| MONTAGNA PAOLO | Sindaco - Presidente | SI |
| MESSINA GIUSEPPE | Assessore | SI |
| DI CRESCENZO SILVIA | Assessore | SI |
| POMPEO LAURA | Assessore | SI |
| FERRERO ANGELO | Assessore | SI |
| COSTANTINO SILVANO | Assessore | SI |
| MORABITO MICHELE | Assessore | SI |

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

A relazione dell' Assessore alla Tutela del suolo e delle acque Silvano Costantino,

Premesso che il D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, al Titolo V della Parte IV “Bonifica di siti contaminati” norma le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.

In ottemperanza al principio comunitario “chi inquina paga”, l’art. 242 prevede che la bonifica di siti inquinati spetti al responsabile dell’inquinamento. Nel caso in cui tale soggetto non intervenga, o non sia individuabile o identificabile, possono intervenire il proprietario o il gestore dell’area, o, comunque, qualsiasi altro soggetto interessato.

Il successivo art. 250 prevede che *“Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione...”*.

In particolare l'art. 242, dedicato alle procedure operative e amministrative, prevede, al comma 7, che, con l’approvazione del progetto di bonifica, presentato dal soggetto interessato, si fissi anche l’entità delle garanzie finanziarie da versare alla Regione (ora Comune per effetto della delega contenuta nella la L.R. n. 3 dell'11/03/20159 in misura non superiore al 50 per cento del costo stimato dell’intervento, finalizzate alla corretta esecuzione e al completamento dell’intervento stesso.

L’art. 253 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che *“In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi [...]”*.

In ottemperanza ai suddetti articoli, con la Delibera 102/2016 del 07/04/2016 sono stati quindi fissati i criteri e le modalità di costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti proponenti gli interventi di bonifica, stabilendo che per gli interventi di bonifica ad opera di soggetti di natura sia privata che pubblica, l’entità delle garanzie finanziarie per le opere di bonifica da prestare a favore del Comune di Moncalieri è stabilita nel 50 % del valore delle opere stimate (comprensivo di IVA e oneri accessori per la sicurezza, la direzione lavori e per la certificazione);

Nel corso della attività procedimentale dell'ufficio ambiente, ed in particolare dopo gli eventi alluvionali del 2016, si è rilevato che la suddetta deliberazione, non ha considerato una specifica casistica, per la commisurazione della incidenza della fidejussione da prestare a favore del comune.

Si è verificato il caso del proprietario non colpevole e non responsabile della contaminazione divenuto soggetto interessato ad eseguire la bonifica, solo a seguito di eventi non previsti e/o prevedibili (cause straordinarie, calamitose e in ogni caso non imputabili al proprietario/gestore per incuria o responsabilità varie).

In tale frangente, infatti, sono riscontrabili le seguenti condizioni:

- La contaminazione è avvenuta per eventi non previsti e/o prevedibili determinati da cause straordinarie, calamitose e in ogni caso non imputabili, direttamente od indirettamente, al proprietario/gestore per incuria o responsabilità varie).

- Al momento della contaminazione il soggetto non colpevole e non responsabile della contaminazione, in qualità di soggetto interessato ad eseguire la bonifica, risulta essere già proprietario del/i fondo/i interessato/i;
- La contaminazione accertata in questione non deriva da una situazione di contaminazione “storica” ovvero determinata per eventi di inquinamento verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del Dlgs 152/06;

Tali condizioni devono essere soddisfatte congiuntamente e contemporaneamente, per l’applicazione delle previsioni del presente provvedimento.

Tale fattispecie si distingue nettamente dagli altri casi di proprietari non colpevoli e non responsabili della contaminazione (ad esempio il comune passaggio della proprietà dei fondi tra privati) perché la presenza di inquinanti non è rilevabile in fase di acquisizione del bene, ma rappresenta un fattore di danno subito non per responsabilità propria.

In considerazione di quanto sopra, della possibilità normativa di graduare l’incidenza del valore della fidejussione e, soprattutto, della opportunità di differenziare tra situazioni accertabili e situazioni imponderabili, si ritiene di introdurre una casistica aggiuntiva, nell’interesse pubblico di favorire la bonifica dei siti anche nei casi in esame, del valore delle garanzie finanziarie per le opere di bonifica da prestare a favore del Comune di Moncalieri

Ritenuto opportuno a tale riguardo ed esclusivamente nei confronti dei soggetti (proprietari non responsabili che abbiano spontaneamente intrapreso le operazioni di bonifica a seguito di eventi sopravvenuti, calamitosi e comunque non ascrivibili a responsabilità proprie) prevedere una riduzione del versamento delle garanzie fidejussorie della bonifica, di competenza dell’Amministrazione Comunale, ferme restando gli oneri e le spese di pertinenza delle altre Amministrazioni (Città Metropolitana ed ARPA) per l’espletamento delle funzioni di istituto, da riportare nella Scheda di Sintesi da allegare al provvedimento di approvazione del Progetto di Bonifica, fissando quale valore, la soglia del 10% dell’importo approvato della bonifica.

Dato atto che l’eventuale intervento sostitutivo da parte dell’Ente troverebbe in ogni caso copertura nell’imposizione dell’onere reale e del privilegio immobiliare speciale ai sensi dell’art. 253, nei limiti e nei modi previsti dallo stesso articolo;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale e il D.Lgs. n. 267/00;

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui l’artt. 49 del D.L.vo 18.8.2000, n. 26 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse per far parte integrate e sostanziale della presente;
- 2) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, che per interventi di bonifica, ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i., proposti esclusivamente da parte dei soggetti proprietari non responsabili *a seguito di eventi sopravvenuti, calamitosi e comunque non ascrivibili a responsabilità proprie, risultanti già proprietari dei fondi al momento della contaminazione ed in caso di contaminazione verificatisi successivamente all'entrata in vigore del Dlgs 152/06, prevedere una riduzione del versamento delle garanzie fidejussorie della bonifica, di competenza dell'Amministrazione Comunale, ferme restando gli oneri e le spese di pertinenza delle altre Amministrazioni (Città Metropolitana ed ARPA) per l'espletamento delle funzioni di istituto, da riportare nella Scheda di Sintesi da allegare al provvedimento di approvazione del Progetto di Bonifica, fissando quale valore, la soglia del 10% dell'importo approvato della bonifica;*
- 3) di dare atto che per gli interventi di bonifica ad opera di soggetti privati e/o pubblici che non ricadano nella definizione di “*soggetti proprietari non responsabili che abbiano spontaneamente intrapreso le operazioni di bonifica a seguito di eventi sopravvenuti, calamitosi e comunque non ascrivibili a responsabilità proprie*”, come definiti al punto precedente, l'entità delle garanzie finanziarie per le opere di bonifica da prestare a favore del Comune di Moncalieri rimane stabilita nella percentuale del 50% del valore delle opere stimate (comprensivo di IVA e oneri accessori per la sicurezza, la direzione lavori e per la certificazione), già fissata con la Delibera 102/2016 del 07/04/2016;
- 4) di confermare che le fidejussioni bancarie o polizze assicurative per la prestazione di garanzie finanziarie a favore dell'Ente da presentarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati dovranno essere predisposte secondo lo schema basato sul modello approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 25-4754 del 4/12/2006 e riportato nella Delibera 102/2016 del 07/04/2016;
- 5) di dare mandato al Settore competente per l'istruttoria dei procedimenti di bonifica di prendere atto dei contenuti del presente provvedimento per la costituzione delle polizze fidejussorie bancarie o assicurative, per la corretta gestione dei procedimenti;
- 6) Di dare atto che il seguente provvedimento non incide sugli equilibri di bilancio e non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.
- 7) Di dare atto che si procederà alla costituzione dei capitoli di entrata e di spesa funzionali a garantire l'incameramento delle risorse e l'esecuzione delle opere da parte del Comune di Moncalieri, qualora si rendesse necessario operare l'intervento sostitutivo;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione dell'Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Paolo Montagna

(firmato digitalmente)



Il Segretario Generale

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)
